

(N. 1810)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZOTTA, ANGELILLI, SMITH, MANCINO, CIANCA, MONTAGNANI, CINGOLANI, DE LUCA Angelo, MORO, GERINI, CORBELLINI, ZANE, TADDEI, CROLLALANZA, CADORNA, ROMANO Domenico, DONINI, IORIO, ALBERTI, TUPINI e SPAGNOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1956

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di lire 4 miliardi per l'anno 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 febbraio 1953, n. 103, autorizzò la concessione a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo di lire 3 miliardi per un periodo di tre anni a decorrere dal 1952, quale concorso dello Stato per gli oneri che l'Amministrazione civica sostiene per provvedere alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con legge 21 dicembre 1955, n. 1310, detto contributo venne corrisposto anche per il 1955 nella misura di lire 4 miliardi.

Poichè i motivi che determinarono il Parlamento ad approvare i provvedimenti suaccen-

nati sussistono tuttora, col presente disegno di legge si intende assicurare alla Capitale il contributo, sempre nella misura di lire 4 miliardi, anche per l'anno 1956. Ciò in attesa che la Legge Speciale, già all'esame del Senato e destinata a risolvere organicamente i problemi amministrativi e finanziari del Comune di Roma con criteri adeguati all'importanza ed allo sviluppo della Capitale ed alla sua funzione rappresentativa, possa essere approvata dal Parlamento.

Il provvedimento indica anche i mezzi per fronteggiare la spesa in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, elevato a lire 4 miliardi per il 1955 con legge 21 dicembre 1955, n. 1310, quale concorso dello Stato per gli oneri che il Comune di Roma sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, è concesso anche per l'anno 1956, nella misura di 4 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1956-57.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sugli stanziamenti del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.